



BANDO PUBBLICO

SOTTOMISURA 19.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo (SSLT): VALLE DEL BELICE 2020

AMBITO: 1. Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali

AZIONE PAL:

Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi



Indice

Premessa e riferimenti normativi.....	3
Art.1 Dotazione finanziaria	6
Art. 2 Obiettivi.....	6
Art. 3 Beneficiari.....	7
Art. 4 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità.....	8
Art. 5 Complementarietà con altri strumenti finanziari europei.....	10
Art. 6 Interventi ammissibili.....	10
Art. 7 Spese ammissibili	11
Art. 8 Interventi e spese non ammissibili	14
Art. 9 Localizzazione	15
Art. 10 Criteri di selezione e priorità	15
Art. 11 Intensità di aiuto e massimali di spesa.....	19
Art. 12 Impegni ed obblighi del beneficiario.....	20
Art. 13 Modalità di attivazione e accesso all'azione	23
Art. 14 Domanda di sostegno.....	23
Art. 15 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno	24
Art. 16 Procedimento amministrativo	27
Art. 17 Ricevibilità.....	27
Art. 18 Ammissibilità e valutazione	27
Art. 19 Formulazione della graduatoria.....	27
Art. 20 Provvedimenti di concessione del sostegno	28
Art. 21 Tempi di esecuzione.....	29
Art. 22 Presentazione della domanda di variante.....	29
Art. 23 Istruttoria della domanda di variante	30
Art. 24 Domanda di pagamento	31
Art. 25 Anticipo.....	33
Art. 26 Stato di avanzamento lavori (SAL).....	33
Art. 27 Saldo.....	34
Art. 28 Modalità di presentazione domanda di pagamento.....	35
Art. 29 Ricorsi.....	36
Art. 30 - Controlli e sanzioni.....	37
Art. 31 Disposizioni finali.....	37
Art. 32 Trattamento dei dati personali.....	38



Premessa e riferimenti normativi

L'azione GAL "Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi" del P.A.L. Valle Del Belice che attiva la sottomisura 16.4 del P.S.R. 2014/2020 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali" è attuata versione 1.5 approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20/12/2016 final, che ne approva la versione 2.1, adottato dalla Giunta regionale di governo con delibera n. 60 del 15/02/2017 - modificato a sua volta con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del 03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che ne approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020; Decisione di esecuzione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ne approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022.

Principali riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 e s. m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s. m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 e s. m.i. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s. m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);



- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/669 della Commissione del 28 aprile 2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 per quanto riguarda la modifica e il contenuto dei programmi di sviluppo rurale, la pubblicità di questi programmi e i tassi di conversione in unità di bestiame adulto;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s. m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s. m.i.;
- Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro;
- Regolamento delegato (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;
- Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, modificato dal regolamento (UE) 2020/2008 del 08.12.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;
- Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», modificato dal regolamento (UE) 2020/972 del 02.07.2020 che ne ha prorogato il periodo di applicazione sino al 31.12.2023;
- Programma Sviluppo Rurale Sicilia 2014-2020, approvato dalla Commissione Europea con Decisione comunitaria C(2015) 8403 final del 24/11/2015 e adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 18 del 26/01/2016, successivamente modificato con Decisione C (2016) n. 8969 del 20/12/2016, adottato dalla Giunta Regionale di Governo con delibera n. 60 del 15/02/2017 - modificato con Decisione di esecuzione CE (2017) n.7946 del 27/11/2017 che ne approva la versione 3.1, modificato con Decisione di esecuzione CE (2018) n. 615 del 20/01/2018, che ne approva la versione 4.0, modificato con Decisione C (2018) n. 8342 del 03/12/2018 che ne approva la versione 5.0, ed infine modificato con Decisione C(2019) 9229 final del 16/12/2019 che approva la versione 7.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13/07/2020, Decisione di esecuzione C(2020) 4912 final del 13/07/2020 che ne approva la versione 8.0 del PSR Sicilia 2014/2020, Decisione di esecuzione C (2020) 8655 del 01/12/2020 che ne approva la versione 9.1 del PSR Sicilia 2014/2020; Decisione di esecuzione C (2021) 8530 final del 19/11/2021 che ne approva la versione 10.1 del PSR Sicilia 2014/2022.
- Circolare AGEA 375/UM. 2014 25 febbraio 2014 - Istruzioni operative N. 11 - Istruzioni operative per la definizione dei dati di occupazione del suolo e consistenza territoriale (Reg. UE 1306/2013, Legge 241/90, Legge 69/2009) ed aggiornamento dei dati contenuti nel Fascicolo Aziendale di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA;
- D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020;



- Circolare AGEA UMU/2015/749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative n.25 - D.M. 15 gennaio 2015, n. 162 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.I.
- Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali” 2014/2020 emanate dall'Autorità di Gestione con D. D G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i.;
- D.M. 497 del 17/01/2019 “Disciplina del Regolamento di condizionalità ai sensi del Regolamento UE n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di Sviluppo Rurale” pubblicato nel S.O. n. 14 della GURI n. 72 del 26/03/2019;
- Con DDG n. 6585 del 28.10.2016 e successive modifiche ed integrazioni, del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la graduatoria delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo.
- DDG n. 3793 del 27/12/2018, allegato A, il Dipartimento Regionale dell'Agricoltura – Servizio 3 “Multifunzionalità e diversificazione in agricoltura Leader” ha approvato le “Linee Guida” per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD PSR/FEASR-PO/FESR 2014/2020, finalizzate a far emergere il valore aggiunto delle azioni attuate dai Gal, nel rispetto di ciascuna strategia approvata;
- Con il DDG n. 2921 del 09.10.2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è stato approvato il Piano d'Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valle Del Belice” per le azioni relative al Fondo FEASR e il relativo Piano Finanziario.
- Con il DDG n. 3081 del 12.08.2021 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura è stata approvata la versione 3.1 del Piano d'Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL “Valle Del Belice”;
- Con le Linee Guida per l'attuazione della Misura 19 del PSR Sicilia 2014/2020 – Disposizioni attuative e procedurali, approvate con DDG n. 1757 del 24.07.2018, è stato integrato il quadro delle disposizioni relative alla realizzazione degli interventi previsti dalla Misura 19, definendo le modalità, i criteri e le procedure per l'attuazione delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSLTP); DDG n. 2164 del 26.07.2017 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura con il quale è stata approvata la graduatoria delle Strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo, nell'ambito delle quali è definito il Piano d'Azione Locale (PAL) e il relativo Piano Finanziario.
- Linee guida per l'attuazione della Misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER” - Disposizioni procedurali del procedimento plurifondo CLLD per le azioni afferenti al Fondo FEASR approvate con DDG n° 1757 del 24 luglio 2018;
- Nota protocollo n. 41694 del 08/09/2020 da parte dell'Amministrazione (AdG) che informa sulle nuove procedure per la richiesta dei preventivi, inserite dall'O.P. AGEA per la gestione del confronto tra preventivi come metodo per verificare la ragionevolezza dei costi.
- D.D.G. n. 4487 del 18.12.2020 allegato “A” pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 18/12/2020 con il quale sono state approvate le nuove Linee Guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD - parte FEASR.
- D.D.G. n. 4239 del 12/11/2021 approvazione disposizioni attuative e procedurali per le misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali – versione 2014/2022 di cui all'allegato 1;
- D.D.G. n. 5295 del 27.12.2021 allegato “A” pubblicato nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 in data 18/12/2020 con il quale sono state approvate le nuove Griglie di Riduzione ed Esclusione sui beneficiari del sostegno.
- D.D.G. n. 3375 del 10/08/2022 del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, è stata approvata la versione 4.0 del Piano d'Azione Locale (PAL) delle Strategie di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del GAL Valle del Belice.



Il presente bando disciplina unicamente gli aspetti specifici dell'azione GAL **“Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi”** del P.A.L. Valle Del Belice che attiva la sottomisura 16.4 del P.S.R. 2014/2020 *“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”*. Pertanto, per quanto non previsto, si rimanda alle *“Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte Generale - PSR Sicilia 2014/2020”* emanate dall'Autorità di Gestione, approvate con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i. e dalle Disposizioni attuative parte specifica della sottomisura 16.4 approvate con D.D.G. n. 2168 del 25/09/2018, consultabili sul sito internet <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020>.

Il presente bando, approvato con delibera del CdA del 21.05.2022 disciplina l'attuazione dell'avviso pubblico relativo agli interventi previsti nell'ambito della Sottomisura 19.2 del PSR Sicilia 2014-2020 – Strategia di Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo SOTTOMISURA 16.4 *“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”* azione del PAL **“Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi”**.

Art.1 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria prevista per l'azione GAL *“Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi”* è pari a € **300.000,00** di spesa pubblica, di cui € 181.500,00 di quota FEASR.

Art. 2 Obiettivi

La sottomisura attivata del P.S.R. contribuisce direttamente alla focus area 3a *“Migliorare l'integrazione dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità mercati locali, le filiere corte”* e, indirettamente, alle FA 1 a, 2a, 6a e agli obiettivi trasversali relativi all'ambiente e all'innovazione.

Il sostegno, pertanto, nell'ambito della presente sottomisura è finalizzato a garantire che le filiere corte e i mercati locali raggiungano il loro potenziale benefico per l'intero tessuto sociale, anche nelle zone in cui sino ad oggi non sono riuscite a svilupparsi. A tal fine, i beneficiari della presente sottomisura dovranno promuovere la diffusione del modello innovativo di cooperazione lungo la stessa filiera e/o tra diverse filiere, in modo da innescare anche processi di emulazione da parte di soggetti potenzialmente interessati.

Si intende sostenere la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro associazioni e cooperative, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e la connessa attività di promozione dei relativi sistemi distributivi.

La sottomisura, pertanto, ha l'obiettivo di favorire l'avvio e lo sviluppo di azioni di cooperazione volte a:

- sviluppare nei consumatori e negli operatori economici il senso di fiducia e di appartenenza al territorio ed alla filiera produttiva, promuovendone l'identità e consolidando le relazioni tra gli operatori di filiera;
- sostenere la creazione di sbocchi di mercato per prodotti di nicchia del territorio regionale che, non concentrando masse critiche, non riescono ad inserirsi nei moderni circuiti commerciali e nei mercati nazionali ed internazionali;
- consentire al produttore di ottenere un maggior valore aggiunto grazie alla riduzione di intermediari lungo la filiera;
- favorire lo sviluppo economico di aree rurali marginali, creando nuove opportunità di lavoro per gli operatori locali.



Attraverso l'azione GAL "Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi", riferita alla sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2022, in linea con l'obiettivo operativo 2.1 "Sostegno alla cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra le imprese del settore agroalimentare, loro associazioni e cooperative, per la creazione e sviluppo della filiera corta e la promozione dei relativi sistemi distributivi", l'operazione sostiene la cooperazione di filiera orizzontale e verticale tra operatori impegnati nella produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, loro associazioni e cooperative, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali, e la connessa attività di promozione dei relativi sistemi distributivi.

L'operazione si articola in due tipologie di interventi:

- cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- promozione delle filiere corte e dei mercati locali.

Per "**filiera corta**" si intende una modalità di vendita dei prodotti agricoli e alimentari che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 11 (1) del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, non comporta più di un intermediario fra il produttore agricolo e il consumatore, intendendosi per intermediario un soggetto che acquista un prodotto dal contadino al fine di rivenderlo (rivenditore). Pertanto, un trasformatore deve essere considerato un intermediario se ha acquistato il prodotto dal contadino, prendendo il controllo sul prodotto. Diversamente, se l'agricoltore mantiene il controllo del prodotto anche durante la lavorazione, potendo decidere successivamente il prezzo di vendita, il trasformatore deve essere considerato semplicemente il fornitore di un servizio per l'agricoltore.

Esempi di filiere corte sono i mercati agricoli di vendita diretta (farmer's markets), vendita all'interno dell'azienda agricola, vendita con strutture mobili sulla strada o ambulanti in aree urbane, distributori automatici in sede fissa (ad esempio, di latte e formaggi), vendita diretta dei prodotti presso strutture agrituristiche, borghi, villaggi e luoghi di interesse turistico, paesaggistico e ambientale, che presentano strutture fisse adeguate, vendita on-line (e-commerce), vendita a Gruppi di Acquisto Solidali (GAS).

Per "**mercato locale**" si intende il luogo fisico, in ambito regionale, situato entro un raggio di 70 chilometri dall'azienda agricola di origine del prodotto, in cui si realizza, con cadenza giornaliera, settimanale o mensile, la vendita diretta di prodotti agricoli, anche trasformati, da parte degli imprenditori agricoli di cui all'art. 3 del D.A. del 04/03/2014, iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge n. 580/1993 e la cui azienda agricola è ubicata nel territorio del Gal Valle Del Belice.

Il sostegno nell'ambito della presente operazione è finalizzato a garantire che le filiere corte e i mercati locali raggiungano il loro potenziale di beneficio per l'intero tessuto sociale, anche nelle zone in cui sino ad oggi non sono riusciti a svilupparsi.

Il GAL adotterà le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale durante la preparazione e l'esecuzione delle azioni. In particolare, si terrà conto della possibilità di accesso per le persone con disabilità in tutte le fasi della preparazione e dell'esecuzione delle attività.

Art. 3 Beneficiari

I beneficiari sono agricoltori, cooperative, trasformatori e rivenditori che svolgono le attività ammissibili al supporto della sottomisura, aggregati in:

- gruppi di Cooperazione (G.C.) tra almeno un agricoltore e un soggetto compreso tra operatori dei settori agricolo e forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione



degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale (tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e le organizzazioni interprofessionali);

- poli e reti di nuova costituzione;
- poli e reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività (art. 35, Reg. (UE) n. 1305/2013).

Per "**polo**" si intende un raggruppamento di almeno due imprese indipendenti - start-up, micro, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di consulenza e/o organizzazioni di ricerca - concepito per stimolare l'attività economica promuovendo le interazioni, la condivisione di installazioni e lo scambio di conoscenze e competenze e contribuendo in maniera effettiva al trasferimento di conoscenze, creazione di reti e la diffusione delle informazioni tra le imprese del gruppo (art. 35, par. 1, lett. b, Reg. (UE) n. 1305/2013). Il termine "rete" ha una portata più ampia, riferendosi a raggruppamenti di almeno due soggetti che possono intraprendere azioni di carattere più generale, potendo contribuire, ad esempio, ad attivare meccanismi di disseminazione delle innovazioni lungo le filiere e di emulazione tra imprenditori; all'interno di ciascun polo o rete deve essere garantita la presenza di almeno una impresa agricola.

Al fine di rendere meno onerosi gli adempimenti amministrativi, i beneficiari di cui sopra possono presentare domanda anche in forma di ATI o ATS, con la stipula di un accordo di cooperazione (di seguito "Accordo") nella forma di scrittura privata. Entro 30 giorni dalla comunicazione di ammissibilità al finanziamento, l'accordo dovrà essere registrato nelle forme di legge.

Le ATI e le ATS saranno rappresentate dal soggetto capofila, al quale i soggetti componenti devono conferire, con atto unico, mandato collettivo speciale con potere di rappresentanza.

Il Soggetto Capofila di ATI o ATS svolge funzione di coordinamento e di cura nella predisposizione dell'Accordo, si occupa dell'insieme delle adesioni dei soggetti partecipanti all'Accordo, della preparazione, sottoscrizione e presentazione del progetto, della relativa domanda di sostegno e di pagamento, comprensiva della rendicontazione delle spese e di tutta la documentazione tecnico-contabile necessaria, e dei relativi allegati, in nome e per conto degli altri soggetti partecipanti, dell'organizzazione comune a tutti, delle attività e dei rapporti con il GAL e l'Amministrazione regionale per le diverse fasi di attuazione e sorveglianza del progetto.

Il soggetto Capofila/rappresentante legale deve rientrare tra i soggetti sottoscrittori dell'accordo.

Il Soggetto Capofila/Rappresentante legale assume le specifiche responsabilità previste nell'Accordo ed attribuite dal mandato di rappresentanza.

Possono partecipare al partenariato anche altri soggetti non beneficiari (pubblici e privati inclusi i GAL) la cui presenza è funzionale al raggiungimento degli obiettivi progettuali così come previsto dalle Linee guida per esaltare il valore aggiunto dello strumento CLLD – Parte FEASR approvate con DDG n. 3793 del 27/12/2018, ma non sono beneficiari del sostegno.

Si precisa che sono ammissibili esclusivamente i beneficiari che hanno sede operativa in uno dei comuni del GAL Valle Del Belice descritti all'art. 9 del presente Bando e che operano all'interno delle suddette sub-aree.

Art. 4 Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità

I requisiti e le condizioni di seguito indicate devono essere posseduti da parte dei soggetti richiedenti all'atto della presentazione della domanda di sostegno, pena l'inammissibilità della stessa. In particolare, ogni forma di cooperazione deve:



- essere composta da almeno due soggetti che svolgano attività di cui alla presente sottomisura e che contribuiscano alle priorità della politica di sviluppo rurale;
- assicurare al suo interno la presenza almeno di un operatore agricolo, in forma singola o associata, con codice di attività ATECO2007 prevalentemente agricolo, con sede legale in Sicilia ed almeno una propria unità produttiva (desumibile dalla visura camerale) sul territorio del Gal Valle Del Belice; nell'atto costitutivo del partenariato, o nell'accordo di cooperazione nel caso di soggetti non ancora costituiti, debbono essere chiaramente evidenziate le ricadute positive per gli agricoltori coinvolti;
- prima della presentazione della domanda di sostegno, ai sensi del D.P.R. n. 503/1999, costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata e ad opera del legale rappresentante del partenariato, il fascicolo aziendale del partenariato stesso, riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale; qualora il partenariato non sia ancora costituito, deve essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica;
- dotarsi di un regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interessi; nel caso di partenariato non ancora costituito, impegnarsi a dotarsi del predetto regolamento interno entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ammissibilità al finanziamento;
- presentare un progetto di cooperazione finalizzato all'avvio di attività comuni nuove (non sono ammissibili attività comuni già in atto), della durata minima di 12 mesi; il progetto di cooperazione, da predisporre sulla base del modello allegato al bando, deve riportare i seguenti contenuti minimi:
 - descrizione degli obiettivi del progetto;
 - indicazione dell'ambito geografico di intervento e della filiera o del mercato locale di riferimento;
 - indicazione di eventuali altre misure e/o sottomisure del PSR attivate o da attivare da parte di uno o più soggetti aderenti al partenariato, che prevedono interventi collegati e funzionali al progetto di cooperazione;
 - illustrazione puntuale dell'intero processo di realizzazione del progetto di cooperazione, con evidenza delle ricadute e del contributo che il progetto offre alle priorità della politica di sviluppo rurale;
 - illustrazione delle azioni/attività che si intendono realizzare per gli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali (ad esempio, educational tour e visite aziendali, degustazioni, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali, manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi, sito web, newsletter);
 - elenco dei soggetti partecipanti al partenariato con la relativa ripartizione delle attività e delle responsabilità;
 - cronoprogramma;
 - piano finanziario, articolato per annualità e attività.

È condizione obbligatoria, ai fini dell'ammissibilità della domanda, la presentazione del progetto almeno definitivo.

In caso di ammissibilità la cantierabilità deve essere presentata e dimostrata entro 90 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva, a condizione che la domanda rientri tra quelle finanziabili con la dotazione disponibile nel bando.

Unitamente al progetto definitivo, per ogni voce di spesa devono essere presentati tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve



evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente presentare un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso.

La creazione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce) sono consentite soltanto ai partenariati costituiti da forme di aggregazione che dimostrino di avere una produzione che giustifichi l'investimento e un'organizzazione logistica svolta con mezzi propri o un accordo sottoscritto con un gestore di servizi di logistica. I partenariati devono inoltre avere capacità produttive adeguate agli obiettivi da perseguire con tale attività. È esclusa ogni forma di promozione a marchi di impresa.

Ai fini della verifica della ammissibilità delle spese, la Commissione di valutazione verifica preliminarmente che le stesse siano connesse all'attuazione di operazioni che sono direttamente riconducibili alle "attività ammissibili" previste dal bando, come disposto dalla normativa in esso richiamata e, in particolare, dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale 2014-2020" del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Con riferimento alla ragionevolezza dei costi, nel caso di utilizzo del metodo dei 3 preventivi, la Commissione procede alla verifica della indipendenza dei fornitori e della loro comparabilità, attraverso l'uso delle apposite check-list predisposte da AGEA.

Art. 5 Complementarietà con altri strumenti finanziari europei

Qualora la sottomisura dovesse essere abbinata a progetti sostenuti da fondi dell'Unione Europea diversi dal FEASR sullo stesso territorio, la complementarietà e la coerenza fra i Fondi, al fine di evitare ogni sovracompensazione, è assicurata dall'Accordo di Partenariato, che individua in modo puntuale gli obiettivi e i risultati attesi dalle politiche dei diversi Fondi che concorrono al raggiungimento degli obiettivi tematici enunciati nell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Gli interventi proposti nell'ambito della sottomisura 16.4 dovranno comunque essere coerenti con le linee di complementarietà indicate nel PSR Sicilia 2014-2020, capitolo 14 "Informazioni sulla complementarità", nel rispetto di quanto previsto agli artt. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e 59 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e ss.mm.ii.

Art. 6 Interventi ammissibili

La sottomisura prevede la realizzazione di due tipologie di interventi:

- cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali;
- organizzazione e promozione delle filiere corte e dei mercati locali.

Tipologia di intervento: Cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

Sono ammissibili interventi di costituzione del soggetto e di animazione dell'area interessata, al fine di ampliare la partecipazione al progetto e rendere fattibile un progetto territoriale collettivo.

Tipologia di intervento: Organizzazione e Promozione delle filiere corte e dei mercati locali

Considerato che l'attività di comunicazione e promozione è indispensabile per far conoscere ai consumatori regionali i prodotti locali e per sviluppare e/o potenziare la filiera corta ed i canali di vendita diretta, si prevede di finanziare i seguenti interventi:



- a) costi sostenuti per investimenti materiali e immateriali che derivano direttamente dalle attività del progetto di cooperazione di filiera finalizzato alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e di mercati locali;
- b) organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, ecc.) con particolare riferimento alle produzioni di qualità;
- c) organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione) rivolti a responsabili di acquisto dei GAS regionali (Gruppi di Acquisto Solidali), dei punti vendita operanti in Sicilia anche in forma associata o organizzata e delle strutture del canale Ho.Re.Ca. situate nel territorio regionale;
- d) promozione presso i mercati ortofrutticoli, punti vendita e strutture del canale Ho.Re.Ca. operanti nel territorio regionale che prevedono la vendita dei prodotti al consumatore;
- e) creazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (ecommerce);

È esclusa ogni forma di promozione a marchi di impresa.

I marchi commerciali dei prodotti promossi dalle organizzazioni proponenti possono essere visibili solo nel corso delle dimostrazioni e degustazioni nei termini previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 1831/2015 della Commissione del 7 ottobre 2015.

Le azioni di promozione devono riguardare la filiera corta o il mercato locale complessivamente inteso, e non specifici prodotti. Il sostegno per qualsiasi materiale o attività promozionale deve rendere i potenziali clienti/consumatori consapevoli dell'esistenza della filiera corta o del mercato locale, evidenziando i benefici dell'acquisto attraverso questi strumenti.

Art. 7 Spese ammissibili

Sono ammissibili a sostegno i costi per spese immateriali relativi alle attività finanziabili ai sensi dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e in conformità con l'art 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e s.m.i.

Per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:

- costi amministrativi e legali per l'eventuale costituzione del partenariato;
- costi per la predisposizione del progetto di cooperazione;
- costi di animazione per la partecipazione delle imprese al progetto di cooperazione;
- costi di esercizio delle attività, compresi quelli relativi al personale e spese generali.

Per gli interventi di organizzazione e promozione delle filiere corte e mercati locali sono ammissibili i seguenti costi:

- costi sostenuti per investimenti materiali e immateriali che derivano direttamente dalle attività del progetto di cooperazione di filiera finalizzato alla creazione e allo sviluppo di filiere corte e di mercati locali, quali impianti, macchinari, attrezzature e altri beni e/o servizi necessari per la realizzazione di economie di scala;
- acquisti di marchi, licenze e software connessi alla gestione di processi di lavoro comune;



- costi diretti relativi alla realizzazione di educational tour e visite aziendali finalizzati alla promozione della filiera corta e dei mercati locali (attività finalizzate alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione);
- costi relativi alla realizzazione di degustazioni, giornate dimostrative e gastronomiche territoriali;
- costi relativi all'organizzazione e partecipazione a manifestazioni, esposizioni, rassegne ed eventi al fine di diffondere la conoscenza della filiera corta che si intende promuovere;
- costi dei materiali e dei prodotti distribuiti gratuitamente durante le iniziative promozionali quali fiere, degustazioni, tasting, promozione sui canali Ho.Re.Ca.;
- costi per la realizzazione e/o promozione di portali/siti web e App finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce);
- costi per la realizzazione e/o adozione di un sistema informatico gestionale comune (software);
- costi di promozione, materiale pubblicitario esclusivamente per la promozione degli eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali oggetto della domanda;
- costi di noleggio allestimento ed organizzazione di fiere, festival e/o iniziative rilevanti per la commercializzazione dei prodotti.

Le spese per le azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali non possono essere superiori al 40% dell'importo complessivo del progetto.

Almeno il 60% dell'importo complessivo del progetto deve essere destinato agli interventi di promozione delle filiere corte e mercati locali.

Le spese generali (escluso progettazione e consulenza) non possono superare la soglia del 3% rispetto al totale del progetto e comprendono le spese bancarie (solo se per tenuta c/c dedicato ed esclusivo) e le spese legali e notarili.

Le spese di progettazione e consulenza non possono superare la soglia del 3% rispetto al totale delle spese relative alle azioni di cooperazione per lo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali. Esse comprendono:

- consulenze tecniche e acquisizione di servizi specifici necessari per l'attuazione del progetto;
- onorari di professionisti;

Al fine di poter valutare la ragionevolezza dei costi per la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, è necessario che vengano presentate tre differenti offerte di preventivo in concorrenza tra loro.

Le suddette offerte devono contenere una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna, ecc.), sulla modalità di esecuzione dell'incarico (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi previsti. Le offerte, datate e firmate, oltre a descrivere nel dettaglio le predette caratteristiche tecniche e tipologiche del servizio, devono inoltre riportare le seguenti informazioni:

- prezzo totale;
- modalità di pagamento;
- tempi di consegna;
- termini di validità dell'offerta.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo, un tecnico qualificato, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato, dovrà predisporre una dichiarazione nella quale si attesti l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi richiesti, allegando una specifica relazione descrittiva, corredata degli elementi necessari per la relativa valutazione.

La scelta del soggetto al quale affidare l'incarico può essere effettuata anche in assenza della relazione del tecnico qualificato nei soli casi previsti dalla legge vigente in materia.



La scelta del soggetto cui affidare l'incarico può essere effettuata secondo due criteri:

- 1) miglior prezzo;
- 2) qualità del piano di lavoro e affidabilità del fornitore.

Nel secondo caso, al fine di effettuare un'adeguata valutazione della scelta fatta, il beneficiario deve presentare una dettagliata relazione tecnico/economica nella quale siano evidenti le motivazioni che hanno determinato tale scelta. La relazione tecnico/economica non è necessaria se la scelta del preventivo risulta essere quella con il prezzo più basso.

Per le spese relative ad onorari di professionisti e/o consulenti e professionisti dell'area tecnica, si farà riferimento alle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero della Giustizia 20 luglio 2012 n. 140, e s.m.i.. Con specifico riguardo alle professioni legali si applicherà quanto specificatamente previsto dal D.M. n. 55 del 10/03/2014. L'affidamento degli incarichi professionali dovrà essere formalizzato attraverso uno specifico contratto stipulato fra il beneficiario e il professionista, da registrarsi nei casi previsti dalla legge. Tale contratto farà parte della documentazione essenziale da presentare in fase di saldo e dovrà contenere l'importo in euro per ciascuna delle attività previste dalla prestazione. La parcella relativa all'incarico ricevuto dal professionista e/o consulente dovrà riportare la descrizione analitica delle singole voci, distinte anche per tipologia di prestazione offerta, con la puntuale indicazione del numero di ore impiegate e del relativo costo orario. Inoltre, la parcella dovrà fare esplicito riferimento al D.M. n. 140 del 20/07/2012 o al D.M. n. 55 del 10/03/2014, riportando la dicitura "*La presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 140 del 20/07/2012*" oppure "*la presente parcella è conforme a quanto regolamentato dal Decreto Ministeriale n. 55 del 10/03/2014*".

Per l'acquisizione di beni e servizi sono richiesti preventivi di almeno 3 ditte in concorrenza tra loro per prodotti comparabili.

Nel caso di poli e reti, già esistenti, che intraprendono una nuova attività (art. 35 (3) del Reg. (UE) n. 1305/2013), saranno ammissibili esclusivamente i costi connessi all'attuazione del progetto innovativo proposto.

Sono considerate ammissibili le spese per la realizzazione con specifico riferimento ai prezziari regionali per:

- opere con prezzi unitari desunti dal vigente prezzario regionale per opere ed interventi in agricoltura e nel settore forestale, Decreto 25/02/2015 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 11 del 13/03/2015 supplemento ordinario e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando;
- opere non contemplate nel prezzario agricoltura, con prezzi unitari desunti dai prezziari regionali vigenti, con una decurtazione del 10% (Prezzario unico regionale per i lavori pubblici anno 2019, approvato con Decreto 16 gennaio 2019, pubblicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 5 dell'1 febbraio 2019 (n. 8) e comunque quello vigente al momento della pubblicazione del bando);
- tipologie di opere specifiche non desumibili dai prezziari di riferimento, con prezzi unitari desunti da specifiche analisi prezzi, corredati da tabelle provinciali per la manodopera, listini ufficiali dei prezzi elementari (elenco prezzi per i cantieri di lavoro dell'Assessorato Lavori Pubblici) e tabelle ufficiali con tempi di realizzazione (Decreto Assessorato Lavoro e Lavori Pubblici 14/10/2009 in GURS n. 49 del 23/10/2009). A riguardo, il GAL si riserva di valutare la congruità dei costi previsti;
- acquisizione di beni materiali (compresi hardware e software, attrezzature e macchinari), non compresi nelle voci dei prezziari di riferimento, nei limiti e secondo le modalità previste dalle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni;



- spese finalizzate a garantire la visibilità delle opere realizzate, con attività informative e pubblicitarie, in conformità a quanto riportato nell'Allegato III parte 1 e 2 del Reg. di esecuzione (UE) n.808/2014 e s.m.i.

Missioni e trasferte

Per quanto riguarda le spese di viaggio e diaria le stesse sono riconosciute ai soggetti coinvolti nelle attività previste, solo se necessarie, esplicitamente motivate e preventivate finanziariamente nel progetto. Le spese devono essere improntate a criteri di moderazione e ragionevolezza e comunque nel rispetto dei limiti indicati nella Circolare n° 10 del 12/05/2010 dell'Assessorato regionale Bilancio e Tesoro e nella Circolare n° 11 del 07/04/2015 dell'Assessorato regionale dell'Economia della Regione Siciliana.

Beni di consumo e noleggi

Il finanziamento dei beni di consumo e dei noleggi è ammissibile per:

- beni di consumo, cioè beni che esauriscono la propria funzione con l'utilizzo per le attività di progetto.
- noleggi, cioè spese sostenute per il noleggio di attrezzature e servizi per eventi. Per i noleggi, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica.

Art. 8 Interventi e spese non ammissibili

Non sono ammissibili le spese di cui all' art. 69 comma 3 del Reg. UE n. 1303/2013, tra cui l'imposta sul valore aggiunto, salvo nei casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale sull'IVA. Per i costi del personale non è previsto il rimborso dell'IRAP. Sono, inoltre, escluse dal sostegno le spese di cui all'art. 45 comma 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno non potrà essere concesso ad un gruppo preesistente che intende continuare un progetto già in essere.

Non sono ammessi costi per:

- spese riguardanti l'ordinaria attività svolta dai beneficiari;
- spese sostenute o quietanzate oltre il termine previsto per la rendicontazione;
- acquisto di materiali e/o attrezzature usati;
- opere murarie e interventi su fabbricati.

Inoltre, non sono ammissibili le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto, e le spese relative all'acquisto di materiale usato.

Sono escluse le spese relative ad ogni forma di promozione a marchi di impresa.

Non sono, inoltre, ammesse le spese per attività di informazione e promo-pubblicitarie riferite esplicitamente a singoli prodotti e/o imprese aderenti al consorzio, alla associazione o cooperativa, pena la revoca del contributo concesso.



Art. 9 Localizzazione

La sottomisura prevede interventi nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (Aree D) e nelle aree rurali intermedie (Aree C), esclusivamente nei comuni facenti parte del GAL Valle Del Belice

Comune	Classificazione area
Caltabellotta	D
Contessa Entellina	C
Gibellina	C
Menfi	C
Montevago	D
Partanna	C
Poggioreale	C
Salaparuta	C
Salemi	C
Sambuca di Sicilia	D
Santa Margherita di Belice	D
Santa Ninfa	C

Art. 10 Criteri di selezione e priorità

La sottomisura 16.4 è attivata tramite procedura valutativa.

La valutazione e la selezione delle domande di sostegno avverrà nel rispetto dei criteri definiti dall'Amministrazione, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento UE n. 1305/2013, approvati, rielaborati e/o integrati dal Comitato di Sorveglianza del PSR Sicilia 2014/2022, e relativi criteri aggiuntivi approvati con nota prot. n. 182245 del 01 dicembre 2022 da parte dell'A.d.G, che saranno di riferimento ai fini della determinazione del punteggio minimo di accesso al finanziamento.

Le tabelle, di seguito riportate, prevedono per singolo criterio di selezione la modalità di attribuzione, il relativo punteggio e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti all'atto di presentazione della domanda di sostegno.

Si evidenzia che ai fini della convalida del punteggio auto-attribuito il richiedente dovrà compilare e sottoscrivere la scheda tecnica di auto-valutazione riportante le priorità, i criteri e i relativi punteggi; l'assenza della suddetta scheda, l'incompleta o l'omessa compilazione comporta la non attribuzione del relativo punteggio. Inoltre, in assenza della documentazione comprovante il possesso dei requisiti, il relativo punteggio auto-attribuito non sarà convalidato.

Non saranno, in ogni caso, autorizzate varianti che possano determinare una riduzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dal finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissione.

CRITERI DI SELEZIONE REGIONALI				
Principio dei criteri di selezione	Descrizione criterio		Punteggio	Documentazione comprovante il possesso del requisito
Rilevanza del partenariato in termini di numero di aziende	Il punteggio verrà assegnato in base al numero delle aziende che parteciperanno al progetto (3 punti)	numero aziende:		Numero delle aziende partecipanti e dei prodotti interessati
		3	2	



coinvolte e quantità dei prodotti interessati (max 16 punti)	per azienda partecipante fino ad un massimo di 12 punti) oltre il previsto n. minimo di due ed in base al numero dei prodotti del territorio interessati	4	4	così come descritto nel progetto
		5	6	
		6	8	
		7	10	
		≥ 8	12	
		numero prodotti del territorio:		
		≥ 3 < 5	1	
		≥ 5 < 8	2	
	≥ 8	4		
Iniziativa con prevalente ricaduta in aree rurali (max 2 punti)	Il punteggio verrà assegnato in base alla provenienza dei prodotti:			Fascicoli aziendali delle aziende partecipanti al progetto da cui si evince l'ubicazione dei terreni agricoli e la relativa estensione
	prevalentemente (> 50 %) dalle aree rurali D		1	
	interamente dalle aree rurali D		2	
Iniziativa promossa da OP riconosciute ai sensi della normativa europea, nazionale e/o regionale vigente (8 punti)	Il punteggio verrà assegnato se l'attività verrà proposta da organizzazioni di produttori riconosciute		8	Progetto proposto da G.O. con capofila O.P. riconosciute
Grado di coerenza del progetto rispetto alla strategia proposta e alla politica dello sviluppo rurale (8 punti)	Il punteggio verrà assegnato ai progetti che prevedono iniziative rivolte alla commercializzazione prevalente, in termini di valore (> 50 %) di prodotti di cui ai sistemi di qualità indicati nella sottomisura 3.1		8	Certificazione rilasciata dagli enti terzi di certificazione e fatture di vendita del prodotto di tutte le aziende partecipanti al progetto, relative all'ultimo esercizio finanziario precedente alla presentazione della domanda di sostegno
Capacità di produrre risultati che possano mantenersi nel tempo (max 10 punti)	Il punteggio verrà assegnato qualora il 50% delle aziende aderenti al progetto, si impegna a mantenere la propria partecipazione per un periodo minimo di :			Dichiarazione di impegno
	2 anni		6	
	3 anni		10	
Grado di chiarezza e di definizione del cronoprogramma (4 punti)	Il punteggio verrà assegnato se l'attività verrà proposta con un calendario dettagliato delle iniziative con allegata copia degli accordi presi con le autorità di gestione dei mercati almeno per il primo anno di attività		4	Cronoprogramma delle attività allegato al progetto e copia degli accordi presi con le autorità di gestione dei mercati



Pertinenza del progetto rispetto alle condizioni ed esigenze del mercato agricolo e l'economia rurale locale, dimostrata nel progetto (max 12 punti)	Numero di iniziative organizzate annualmente per la promozione dei prodotti tipici legati al territorio:		Relazione tecnica allegata al progetto	
	n. eventi/ iniziative per anno:	$\geq 3 < 6$		4
		$\geq 6 < 8$		8
		≥ 8		12
Totale punteggio criteri regionali: 60 PUNTI				

Criteri di selezione aggiuntivi GAL VALLE DEL BELICE per l'emersione del valore aggiunto LEADER					
Principio dei criteri di selezione e punteggio max associato	Descrizione Criterio		Punteggio	documentazione comprovante il possesso dei requisiti	MOTIVAZIONI
Grado di coerenza del progetto rispetto alla SSLTP del Gal Valle Del Belice per l'emersione del valore aggiunto Leader (Max 40 punti)	Progetti che prevedono accordi con aziende disponibili ad allestire vetrine espositive dei prodotti "paniere" della Valle Del Belice (ristoranti, trattorie, strutture ricettive, botteghe artigianali etc.) (Max 15 punti)	fino a numero 5 aziende che manifestano la disponibilità ad allestire vetrine espositive dei prodotti nelle proprie aziende	5	Convenzione tra soggetto capofila/aggregazione costituita e aziende	Trattandosi di un intervento finalizzato allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali appare importante promuovere nel territorio e attraverso le aziende dello stesso i prodotti tipici del luogo.
		da 6 a 10 aziende che manifestano la disponibilità ad allestire vetrine espositive dei prodotti nelle proprie aziende	10		
		da 11 a 15 aziende aderenti che manifestano la disponibilità ad allestire vetrine espositive dei prodotti nelle proprie aziende	15		



	<p>Il Progetto prevede Strategie Innovative di fidelizzazione della clientela (Max 8 punti)</p>	<p>Il punteggio sarà assegnato se il progetto prevede delle modalità innovative di fidelizzazione della clientela e/o l'utilizzo di nuovi strumenti</p>	8	<p>Progetto proposto /Relazione tecnica allegata al progetto</p>	<p>Considerate le finalità dell'intervento si ritiene importante stimolare il consumo di prodotti locali attraverso sistemi di fidelizzazione della clientela a carattere innovativo quali ad esempio, carte fidelity, coupon, utilizzo di monete virtuali ecc.</p>
	<p>Il progetto prevede azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore (Max 8 punti)</p>	<p>rivolte alle scuole dell'infanzia</p>	2	<p>Progetto proposto /Relazione tecnica allegata al progetto</p>	<p>Appare estremamente importante il coinvolgimento delle scuole al fine di poter sensibilizzare ed educare al consumo di prodotti derivanti da filiere corte le giovani generazioni</p>
		<p>rivolte alle scuole primarie</p>	2		
		<p>rivolte alle scuole secondarie di primo grado</p>	2		
		<p>rivolte alle scuole secondarie di secondo grado</p>	2		
	<p>Il progetto prevede, dettagliandoli, servizi aggiuntivi al consumatore in termini di informazioni sulle caratteristiche nutrizionali, di tracciabilità e di qualità dei prodotti acquistati (4 punti)</p>	<p>Progetti che prevedono servizi aggiuntivi</p>	4	<p>Progetto proposto /Relazione tecnica allegata al progetto</p> <p>Accordo con Università e Centri di Ricerca per il valore nutraceutico</p>	<p>Il consumatore odierno è sempre più alla ricerca di informazioni specifiche sulle caratteristiche e sulla provenienza dei prodotti che acquista. Diventa pertanto importante e necessario anche per i prodotti locali fornire questo tipo di informazioni</p>
	<p>Il progetto prevede azioni condivise di distribuzione e commercializzazione del prodotto</p>	<p>Il progetto prevede azioni condivise di distribuzione e commercializzazione del prodotto nel territorio</p>	5	<p>Progetto proposto /Relazione tecnica allegata al progetto</p>	<p>Le azioni condivise di distribuzione e commercializzazione e sono essenziali per poter ridurre i costi, elemento essenziale per le micro e</p>



	nel territorio (5 punti)				piccole imprese, e massimizzare i risultati.
Totale punteggio criteri specifici CLLD: 40 PUNTI					
Totale punteggio complessivo: 100 PUNTI					

La selezione sarà fondata su un sistema di punteggio con una soglia minima di 40 al di sotto della quale le domande non saranno ammesse a finanziamento.

Al raggiungimento di tale punteggio minimo dovranno concorrere almeno tre criteri appartenenti a due principi di selezione.

In casi di parità di punteggio sarà data priorità all'iniziativa presentata secondo l'ordine cronologico di presentazione sul portale SIAN. A tal fine dovrà essere allegata alla documentazione cartacea la stampa della ricevuta di accettazione della domanda informatica

I requisiti che determinano l'attribuzione del punteggio per ciascun criterio devono sussistere al momento della data di presentazione dell'istanza.

Art. 11 Intensità di aiuto e massimali di spesa

L'intensità del sostegno, concesso in conto capitale, è pari al 100% a copertura dei costi sostenuti e ritenuti ammissibili. L'importo massimo di spesa ammessa è di € 150.000,00 per beneficiario a rimborso delle spese sostenute, comprensivo di IVA ove non recuperabile, con un progetto di durata biennale; qualora il progetto abbia la durata di un anno l'importo massimo di spesa ammessa per beneficiario non potrà essere superiore ad euro 75.000,00 comprensivo di IVA ove non recuperabile.

Per i costi diretti del progetto sostenuti per investimenti materiali e/o immateriali che derivano direttamente dalle attività progettuali si farà riferimento alle intensità di aiuto previste nelle corrispondenti misure/operazioni del Programma.

Gli obiettivi dei progetti di cooperazione dovranno essere coerenti con l'art. 42 del TFUE e riguardare prodotti agricoli dell'Allegato I del Trattato che, anche a seguito di trasformazione, restano all'interno dell'allegato medesimo.

Nel caso in cui i progetti di cooperazione riguardino prodotti non compresi nell' Allegato I del Trattato, i contributi saranno concessi in "regime de minimis", ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 1407/2013.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi ad una medesima impresa unica non può superare € 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. La Commissione Europea ha infatti introdotto e specificato il concetto di "impresa unica" così come definita all'art. 2 par. 2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013: nel calcolo del plafond "de minimis" deve essere presa in considerazione sia l'azienda che ha richiesto l'agevolazione che l'insieme delle imprese collegate a questa. Gli aiuti "de minimis" concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407/2013 possono essere cumulati con aiuti "de minimis" concessi a norma di altri Regolamenti (UE) "de minimis" n. 1408/2013 e n. 717/2014 a condizione che non superino il massimale di 200.000,00 mila euro per impresa unica nell'arco di tre esercizi finanziari.



Inoltre, come previsto al comma 4 del medesimo art. 3, "gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa".

Nell'ambito della sottomisura, sebbene la rendicontazione delle spese debba essere effettuata a cura del soggetto capofila, l'aiuto «de minimis» viene concesso e attribuito al singolo partner che sostiene la spesa; per tale ragione, i singoli partner sono tenuti a presentare la dichiarazione de minimis, sulla base del modello allegato al bando.

Considerato che i beneficiari operano anche in settori esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 1407/2013 (settore della produzione primaria di prodotti agricoli), ai sensi dell'art. 1 par. 2 dello stesso regolamento, andrà garantito che le attività esercitate nei settori esclusi non beneficino degli aiuti concessi a norma del presente regime, tramite mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, prevedendo in tal senso apposita dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario.

Decorrenza delle spese ammesse a contributo

Per la salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a) riguardano attività intraprese o servizi ricevuti dopo la presentazione della domanda di sostegno sul portale SIAN, ad eccezione delle spese per la predisposizione del progetto sostenuti entro i 12 mesi antecedenti alla presentazione della domanda di sostegno. Nel caso di non ammissibilità della domanda di sostegno, tali spese restano completamente a carico degli stessi potenziali beneficiari e pertanto non potranno in alcun modo essere computate sul PSR;
- b) riguardano spese non ultimate prima della data di comunicazione del provvedimento di concessione del contributo adottato dal Gal Valle Del Belice.

Art. 12 Impegni ed obblighi del beneficiario

Con la sottoscrizione della domanda di sostegno il beneficiario si impegna, in caso di ammissibilità a finanziamento, pena la decadenza o la parziale esclusione del beneficio concesso, a rispettare gli impegni di carattere generale previsti dalle pertinenti norme comunitarie, nazionali e regionali.

In riferimento agli impegni ed alle conseguenze per il loro mancato rispetto parziale o totale, si precisa che gli stessi sono presenti nel D.D.G. n. 4629 del 30/12/2019 pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014-2020 con cui sono state approvate le griglie di riduzione/esclusione relative alla SOTTOMISURA 16.4 "Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesso allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".

Inoltre, si impegnano a rispettare gli impegni di seguito riportati:

- mantenere le condizioni di ammissibilità per l'intera durata del progetto di cooperazione, pena la revoca del finanziamento;
- mantenere i requisiti che hanno determinato l'attribuzione del punteggio di selezione per l'intera durata dell'impegno;



- qualora necessario, presentare una variante che non determini comunque una diminuzione del punteggio attribuito tale da causare l'esclusione della domanda dal finanziamento per mancato raggiungimento del punteggio minimo di ammissione;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- attuare gli interventi approvati nel rispetto delle politiche comunitarie in materia di pari opportunità, nonché di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile (art. 8 del Regolamento (UE) n. 1303/2013);
- conservare presso la sede del soggetto capofila la documentazione probatoria relativa allo svolgimento delle attività di animazione territoriale (registri presenze, verbali e/o relazioni degli incontri con i possibili partner, eventuali note di ordine, preventivi, corrispondenza, ecc.) almeno fino a 3 anni dopo il pagamento del saldo;
- esibire, su richiesta del Gal Valle Del Belice, la documentazione in originale attestante le dichiarazioni rese dal legale rappresentante del partenariato ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- utilizzare i beni e servizi acquistati esclusivamente per le finalità previste dalla sottomisura;
- garantire la presenza dell'emblema dell'Unione e il riferimento al sostegno del FEASR in tutti i materiali utilizzati per le azioni di informazione e divulgazione, oltre che della Regione Siciliana e del Gal Valle Del Belice dell'azione 2.1.1 del Gal che attiva la sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020;
- aprire e mantenere un conto corrente bancario dedicato al progetto finanziato nell'ambito dell'azione 2.1.1 del Gal che attiva la sottomisura 16.4 del PSR Sicilia 2014-2020, intestato al legale rappresentante del partenariato, nel rispetto di quanto previsto in merito nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020" emanate dall'Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30.03.2016, e s.m.i.;
- assicurare al suo interno la presenza di almeno un agricoltore per l'intera durata del progetto di cooperazione;
- avviare le attività progettuali entro tre mesi dalla data di notifica del decreto di concessione del sostegno, dandone comunicazione al Gal Valle Del Belice;
- sostenere tutti gli oneri finanziari necessari a realizzare le iniziative oggetto di domanda ed a garantire agli agricoltori partner le ricadute descritte nell'accordo di cooperazione o nell'atto costitutivo e/o statuto;
- a raggiungere gli obiettivi dichiarati in domanda oggetto di valutazione al fine dell'attribuzione dei punteggi;
- ad assumersi ogni responsabilità per conseguenze derivante dall'inosservanza dei termini e condizioni di cui al presente paragrafo e ai successivi paragrafi "Domanda di sostegno" e "Domande di pagamento";
- assenza del doppio finanziamento.

Inoltre, nel caso di partenariato non ancora costituito, il beneficiario si impegna a:

- formalizzare, una volta ammesso al sostegno, l'accordo di cooperazione nelle forme previste dal paragrafo "requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità";
- costituirsi in una delle forme previste al paragrafo "beneficiari" del presente bando, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ammissibilità al sostegno;



- a presentare una bozza di Regolamento interno che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti d'interesse;

In caso di ammissibilità al sostegno, il legale rappresentante:

- è formalmente il beneficiario del finanziamento, in quanto opera in rappresentanza del partenariato;
- è il referente del progetto di cooperazione per quanto riguarda tutti i rapporti con il Gal Valle Del Belice, anche in nome e per conto degli altri partner;
- cura i rapporti e le comunicazioni con i partner del gruppo di cooperazione, che è tenuto ad informare in merito alle comunicazioni intercorse con il Gal Valle Del Belice;
- garantisce il coordinamento complessivo delle attività progettuali, assicurando che ciascun partner concorra, per la parte di propria competenza, alla realizzazione degli obiettivi del progetto di cooperazione, garantendo altresì l'interazione e il confronto continuo fra gli stessi partner per l'intera durata del progetto;
- è il referente per la rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione del progetto di cooperazione;
- è tenuto a realizzare tutti gli adempimenti ritenuti necessari per l'efficace realizzazione del progetto di cooperazione, anche in riferimento al mantenimento dei requisiti di accesso;
- è tenuto a garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto;
- è tenuto eventualmente a modificare le attività progettuali secondo le indicazioni del Gal Valle Del Belice.

Il capofila o il rappresentante dell'aggregazione deve avere la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei soggetti coordinati nei confronti del Gal Valle Del Belice e dell'Organismo Pagatore per tutte le operazioni e gli atti legati alla realizzazione della proposta, fino alla chiusura di ogni rapporto. Tuttavia, il Gal Valle Del Belice può far valere direttamente le responsabilità, oltre che su tale soggetto, anche sui soggetti dallo stesso rappresentati.

L'atto costitutivo e/o lo statuto del gruppo di aggregazione deve rispettare quanto previsto dall'art. 56 del Reg. (UE) n. 1305/2013 e garantire rapporti chiari e trasparenti tra i partner.

In sede di istruttoria è necessario acquisire anche le bozze del materiale pubblicitario per il relativo visto di stampa. Il Gal Valle Del Belice provvederà a rilasciare, prima della data di inizio della promozione, apposito nulla osta, senza il quale il beneficiario non è autorizzato ad iniziare l'attività.

Il Gal Valle Del Belice effettuerà il controllo sui materiali di informazione e sulla qualità dei contenuti e delle immagini della promozione e pubblicità. In assenza del visto per la stampa, l'attività non sarà oggetto di sostegno. Il materiale promo-pubblicitario realizzato per la promozione, prima di essere distribuito, dovrà essere visionato dal personale del Gal che daranno il nulla osta alla sua distribuzione. Pertanto, è obbligo del soggetto beneficiario comunicare al Gal Valle Del Belice, almeno dieci giorni prima dell'inizio delle attività, la sede in cui tale materiale verrà custodito, pena l'esclusione dello stesso dal finanziamento.

Il beneficiario dovrà garantire il rispetto dei vincoli espressamente previsti dall'art.71 (stabilità delle operazioni) di cui al Reg. (UE) n.1303 del 17/12/2013; tali vincoli saranno accertati in sede di controlli ex-post.



Art. 13 Modalità di attivazione e accesso all'azione

L'azione è attivata tramite presente bando pubblico che verrà pubblicato nel sito del GAL Valle Del Belice – www.galvalledelbelice.it e nel sito www.psr Sicilia.it/2014-2020.

Il GAL trasmetterà ai comuni soci e partner, a mezzo PEC, il presente bando con richiesta di pubblicazione agli albi pretori e/o nel sito istituzionale del Comune.

Il Gal, successivamente, pubblicherà un avviso contenente i termini iniziali e finali di presentazione delle domande di sostegno. Tale avviso sarà parte integrante dello stesso bando.

Art. 14 Domanda di sostegno

Prima della presentazione della domanda di sostegno, nel rispetto di quanto previsto nel D.P.R. n. 503/1999, il legale rappresentante del partenariato deve costituire e aggiornare, presso una struttura abilitata, un fascicolo aziendale del partenariato riportante la posizione anagrafica e la consistenza aziendale. Qualora il partenariato non sia ancora costituito, dovrà essere presentato per ciascun partner il fascicolo aziendale/anagrafico, aggiornato e validato, nel quale risulti documentata la consistenza aziendale o, per soggetti diversi dagli agricoltori, la posizione anagrafica.

Successivamente, il legale rappresentante deve presentare la domanda di sostegno tramite il portale SIAN, utilizzando il modello predisposto dal Gal Valle Del Belice di concerto con l'Organismo Pagatore. La domanda di sostegno deve essere imputata informaticamente a: Gal Valle Del Belice. La sottoscrizione del modello di domanda, con firma digitale e sul cartaceo con firma autenticata nei modi di legge, esplicita la volontà del richiedente di accedere ai regimi di sostegno attivati con la sottomisura.

Nel rispetto di quanto previsto nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

la domanda di sostegno deve:

- fare riferimento ad un'unica procedura di selezione e ad un unico soggetto;
- essere formulata in modo organico e funzionale ed essere completa della documentazione richiesta dal bando, pena la non ricevibilità della domanda stessa; la documentazione allegata deve essere valida dal punto di vista amministrativo, tecnico, economico e finanziario;
- riportare l'ammontare dell'importo richiesto dal potenziale beneficiario, che non può subire successivamente modifiche in aumento;
- fare riferimento ad un progetto per il quale il legale rappresentante del partenariato, o il soggetto capofila in caso di partenariato non ancora costituito, non abbia già ricevuto in passato contributi tramite PSR o ai sensi di altre norme regionali, statali o comunitarie o da altri enti o istituzioni pubbliche, a meno che non vi abbia formalmente rinunciato al momento della presentazione della domanda nell'ambito dell'azione Gal "Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi" che attiva la sottomisura 16.4.

Le domande di sostegno dovranno essere imputate informaticamente a: GAL VALLE DEL BELICE.

La stampa definitiva della domanda di sostegno debitamente firmata con firma autenticata secondo la normativa vigente, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata, unitamente ad una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una (cartacea) in originale ed una su supporto elettronico, entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo alla data di rilascio informatico, presso la sede



del **Gal Valle Del Belice** Via Garibaldi, 63 91028 Partanna (TP)

Nella parte esterna della busta, o plico, devono essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: ***PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di sostegno azione PAL a valere sulla Sottomisura 19.2/16.4 “Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi” – NON APRIRE.***

La domanda cartacea, insieme a tutti gli allegati, deve essere presentata entro i termini stabiliti dal bando a mezzo di raccomandata, corriere autorizzato o a mano. Solo nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale e che sono abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande di sostegno cartacee presentate oltre i termini previsti verranno ritenute irricevibili e l'ufficio competente darà apposita comunicazione al beneficiario interessato. Con le stesse modalità verranno trattate le richieste presentate in data antecedente all'apertura del bando, quelle compilate con modalità diverse da quelle indicate tramite il sistema SIAN e quelle compilate in modo incompleto e/o mancanti della documentazione richiesta.

Art. 15 Documentazione da allegare alla domanda di sostegno

Alla domanda di sostegno, da trasmettere in originale e in copia, dovrà essere allegata, ove pertinente, la documentazione comune e specifica di seguito indicata, in duplice copia, sostituibile, nei casi previsti dal D.P.R. n. 445/2000, con l'autocertificazione contenente tutti gli elementi necessari a sostituire la documentazione stessa, pena l'inammissibilità.

Tutta la documentazione di pertinenza di ciascun richiedente deve riportare una data antecedente o contemporanea alla data di rilascio informatico ed essere sottoscritta, pena l'esclusione.

Alla domanda di sostegno devono essere allegati i seguenti documenti:

- modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive del beneficiario, che sarà allegato al presente bando;
- documento di riconoscimento del legale rappresentante del partenariato o del capofila;
- elenco dei documenti allegati alla domanda;
- scheda di auto attribuzione punteggio debitamente compilata;
- documentazione utile a dimostrare il possesso dei requisiti relativi ai punteggi dei criteri di selezione;
- patto di integrità sottoscritto dal beneficiario;

nel caso di partenariato costituendo:

- fascicolo aziendale, aggiornato e validato, di ciascun componente del partenariato;
- accordo di cooperazione;
- bozza di regolamento interno, che garantisca una corretta e puntuale attuazione delle attività prefissate, trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale e sia in grado di evitare possibili conflitti di interesse;
- scrittura privata sottoscritta da tutti i partner nella quale deve essere espressamente previsto l'impegno dei partner a costituire il nuovo soggetto giuridico di cooperazione, entro 30 giorni dalla data di notifica



dell'ammissibilità al sostegno; nella scrittura privata deve essere individuato fra i partner un soggetto capofila;

- mandato con rappresentanza conferito al capofila, nel quale siano riportati i contenuti minimi indicati nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando;
- certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario capofila e di tutte le imprese partner;

nel caso di gruppi di aggregazione già costituiti:

- fascicolo aziendale, aggiornato e validato, del partenariato;
- copia dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno dai quali si evincano chiaramente competenze e responsabilità di ogni partner dell'aggregazione (coerentemente con quanto indicato nel paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando);
- elenco dei soci con codice di attività ATECO 2007 prevalentemente agricolo;
- delibera del consiglio di amministrazione, se previsto dallo statuto, o altro atto avente medesimo valore, che autorizza il rappresentante legale a richiedere il finanziamento e sottoscrivere gli impegni previsti dal progetto ed a riscuotere gli aiuti nonché affidare al tecnico progettista la stesura del progetto e il coordinamento di tutti gli atti consequenziali;
- dichiarazione di impegno resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante le dichiarazioni di cui al paragrafo "Impegni e obblighi del beneficiario" del presente bando;
- copia della delibera di nomina degli organi amministrativi attualmente in carica;
- certificato sostitutivo che documenti l'iscrizione alla C.C.I.A.A. del beneficiario;

Documentazione specifica

- relazione tecnica illustrativa del progetto, che includa i seguenti aspetti: finalità, obiettivi e valutazione economica del progetto e dei risultati attesi;
- copia dei contratti del personale a tempo indeterminato o determinato già dipendente che si intende utilizzare per l'organizzazione delle attività del progetto. Qualora si intenda utilizzare personale qualificato da assumere successivamente all'ammissione del partenariato dovrà essere indicata la qualifica e il tipo di contratto con cui si intende assumere tale personale;
- progetto tecnico-economico definitivo riportante la descrizione dettagliata di tutte le attività che si intendono realizzare con una disaggregazione puntuale per voci di costo e riportante il periodo di realizzazione di ogni singola attività promozionale. Al progetto definitivo, per ogni voce di spesa devono essere allegati tre preventivi esplicativi in dettaglio del servizio offerto, con disaggregazione delle relative voci di costo. Dai preventivi deve evincersi che viene rispettato il principio della concorrenza. Ove sussista la condizione di esclusività di un determinato servizio, è sufficiente un preventivo con allegato il contratto di esclusività sottoscritto dalle parti interessate, dal quale si evinca la durata del mandato e la natura dello stesso.

Il progetto tecnico deve inoltre esplicitare in dettaglio le azioni da realizzare con l'indicazione dei seguenti dati:

- **nel caso di organizzazione e/o allestimento e/o promozione di eventi/manifestazioni ed iniziative di valorizzazione delle produzioni locali (fiere, sagre, mercati del contadino, ecc.):**
 - località in cui si svolge la manifestazione;
 - tipologia di manifestazione (specializzata nel settore agro-alimentare);



- risultati attesi;
- **nel caso di organizzazione e realizzazione di educational tour e visite aziendali volti alla promozione della filiera corta e dei mercati locali:**
 - elenco dei responsabili di acquisto, loro GAS o società di appartenenza;
 - i mercati locali o le aziende agricole oggetto dell'educational tour;
- **nel caso di ricorso alla cartellonistica esterna:**
 - indicazione sull'ubicazione areale urbano degli spazi pubblicitari;
 - inizio presunto della campagna di comunicazione e durata della stessa;
 - formato degli impianti pubblicitari;
 - prezzario depositati presso la Camera di Commercio;
 - stima sul costo contatto;
 - risultati attesi;
- **nel caso di comunicazione sulle riviste:**
 - certificato ADS della testata o dichiarazione dell'editore che attesti:
 - a. numero di copie diffuse e numero di lettori;
 - b. diffusione geografica della testata della rivista;
 - c. dati relativi all'individuazione del target-group di riferimento;
 - risultati attesi;
- **nel caso di comunicazione e/o pubblicità su reti televisive:**
 - dati relativi agli ascolti rilevati da apposite società (Auditel ed altre);
 - concessione governativa e la relativa copertura territoriale;
 - prezzario con l'indicazione dei costi relativi a singoli spot firmato dal rappresentante legale;
- **nel caso di creazione e/o promozione di portali web finalizzati alla vendita diretta on-line (e-commerce) e promozione su piattaforme internet (App, social, ecc.):**
 - indicazione sul target (consumatori e/o buyer e/o distributori e/o opinion maker e/o operatori specializzati del trade);
 - risultati attesi.
- per investimenti materiali che derivano direttamente dalle attività progettuali, è necessario produrre la disponibilità di un bene immobile dove saranno allocate le attrezzature per tutta la durata dell'impegno. Tale immobile dovrà essere presente nel fascicolo aziendale del partner possessore. Nei casi di affitto o comodato la durata dei contratti, registrati nei modi di legge, deve essere almeno 8 anni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso di comodato deve essere prevista anche una clausola di irrevocabilità del contratto stesso. Per tale immobile devono essere prodotti, pena l'esclusione, il certificato di agibilità e di destinazione d'uso.
- per gli investimenti materiali non compresi nelle voci dei prezzari regionali vigenti: una relazione tecnico/economica redatta e sottoscritta da un tecnico qualificato secondo quanto riportato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni; emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020> comprensiva di tre offerte di preventivi in concorrenza tra loro.



Art. 16 Procedimento amministrativo

Nel rispetto delle Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie agli animali- Parte Generale e delle Disposizioni Attuative Specifiche della Sottomisura e delle Linee Guida Disposizioni Attuative e Procedurali della Misura 19, emanate dall' Autorità di Gestione, le attività amministrative relative all'istruttoria delle istanze saranno eseguite secondo le seguenti indicazioni.

Art. 17 Ricevibilità

La fase della ricevibilità consiste nella verifica:

- dei tempi di presentazione della domanda;
- della sottoscrizione della domanda nelle modalità previste nel bando;
- della presenza e completezza della documentazione richiesta.

Il soggetto incaricato della ricevibilità, dell'ammissibilità e della valutazione è costituito da una Commissione nominata dal Consiglio di Amministrazione del GAL VALLE DEL BELICE

Art. 18 Ammissibilità e valutazione

In questa fase sarà garantito il controllo del rispetto dei requisiti di ammissibilità, dei criteri di valutazione, degli impegni e degli altri obblighi definiti nel sistema VCM e presenti nel bando e in eventuali aggiornamenti del sistema di verificabilità e controllabilità.

Il controllo di ammissibilità è finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità. Quindi, per le istanze considerate ricevibili, entro dieci giorni dal ricevimento del verbale sulla ricevibilità, sarà valutata l'ammissibilità della domanda di sostegno al finanziamento, con la compilazione di un'apposita check-list.

Nella fase di valutazione dovrà essere confermato, o meno, il punteggio derivato dall'autovalutazione del beneficiario all'atto della compilazione della domanda, a partire dai criteri di selezione che lo stesso ha dichiarato di rispettare in fase di compilazione.

L'assenza della documentazione e delle informazioni, la cui presentazione è richiesta obbligatoriamente, comporterà la non ammissibilità e la conseguente archiviazione della domanda.

Eventuali condizioni dichiarate nella domanda di sostegno, che abbiano comportato l'attribuzione di punteggi utili ai fini dell'ammissibilità al sostegno, devono essere mantenute almeno sino alla completa realizzazione del progetto. La perdita dei requisiti, se comporta il venir meno del presupposto per l'ammissibilità a finanziamento, può determinare la decadenza della domanda con la conseguente restituzione delle somme percepite maggiorate degli interessi legali.

Saranno ritenute ammissibili al sostegno le domande per le quali l'istruttoria tecnico amministrativa si sia conclusa con esito favorevole e che abbiano raggiunto il punteggio minimo previsto; le singole domande di sostegno saranno finanziate dal Gal Valle Del Belice sulla base dell'ordine cronologico di rilascio informatico delle stesse, fino ad esaurimento delle risorse pubbliche stabilite nel bando.

Entro 60 giorni dalla definizione del verbale di ammissibilità, salvo interruzione dei termini a seguito di richiesta di documentazione integrativa da parte dell'ufficio istruttore, sarà definita l'istruttoria della domanda di sostegno e si provvederà a definire sul sistema SIAN l'istruttoria di ammissibilità.

Art. 19 Formulazione della graduatoria

Gli elenchi provvisori delle istanze ammissibili, con il relativo punteggio, di quelle escluse e di quelle non ricevibili, con indicazione delle motivazioni di esclusione o di non ricevibilità, approvate con delibera dell'Organo decisionale del GAL, verranno affissi nella bacheca del GAL e dell'Ispettorato dell'Agricoltura



competente. Tali elenchi saranno pubblicati, con valore legale, nel sito del GAL: www.galvalledelbelice.it al fine di potere presentare eventuali memorie difensive.

La pubblicazione nel sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti partecipanti. Tutti gli interessati, entro i successivi **15 quindici** giorni (D.D.G. 2636 del 16/10/2019) dalla data di pubblicazione degli elenchi provvisori, potranno richiedere, motivandolo, il riesame del punteggio attribuito, nonché la verifica delle condizioni di esclusione o di non ricevibilità.

Entro i successivi **15 gg.** il GAL provvederà all'eventuale riesame e darà comunicazione agli interessati dell'esito, procedendo, altresì, alla stesura delle graduatorie definitive delle domande ammesse e degli elenchi delle domande escluse con le motivazioni di esclusione.

Prima dell'approvazione dell'elenco definitivo il GAL potrà avviare dei controlli a campione per verificare i punteggi attribuiti, avvalendosi dei funzionari istruttori contrattualizzati nell'ambito dell'Ufficio di Piano.

Gli elenchi definitivi, approvati con delibera dell'Organo decisionale del GAL, saranno pubblicati sul sito istituzionale del GAL.

L'inserimento negli elenchi definitivi non comporta per i beneficiari un diritto al finanziamento, in quanto si potrà procedere al finanziamento in seguito all'istruttoria delle istanze, sino ad esaurimento della dotazione finanziaria prevista. La pubblicazione degli elenchi definitivi sul sito istituzionale del GAL assolve all'obbligo della comunicazione ai soggetti richiedenti del punteggio attribuito, nonché di avvio del procedimento di archiviazione per le istanze che non hanno raggiunto il punteggio minimo, per quelle escluse e per quelle non ricevibili.

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno, è data la possibilità di presentare ricorso secondo le modalità indicate all'art. 28 del presente bando.

Conclusa la procedura di istruttoria delle istanze, il GAL procederà all'emanazione e alla notifica del provvedimento di concessione che riporterà le informazioni individuate al punto 2.5 "Provvedimenti di concessione dell'aiuto" delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

Art. 20 Provvedimenti di concessione del sostegno

L'atto di concessione del sostegno, adottato dal GAL, sarà emesso a chiusura dell'istruttoria tecnico-amministrativa. Il suddetto provvedimento riporterà almeno le seguenti informazioni:

- riferimento dell'avviso pubblico in forza del quale è stata presentata la domanda;
- riferimenti dei vari atti procedurali;
- dati finanziari relativi all'investimento ed al contributo ammesso a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, con l'individuazione delle quote di cofinanziamento FEASR. Le spese ammesse ed il contributo concedibile dovranno essere distinte per tipologia di intervento;
- modalità di erogazione del contributo con indicazione delle disposizioni operative per la concessione di pagamento a titolo di anticipo, acconti in corso d'opera o saldo finale;
- prescrizioni e obblighi derivanti dal procedimento istruttorio;
- tempistica di realizzazione e termine entro il quale le varie attività dovranno essere ultimate e dovrà essere presentata la relativa rendicontazione;
- obblighi in materia di adempimenti contabili del destinatario finale, comprese le limitazioni relative alla gestione dei flussi finanziari ed ai pagamenti in contanti;



- obblighi in materia di informazione e pubblicità;
- obblighi concernenti gli adempimenti connessi al monitoraggio fisico e finanziario degli interventi;
- riferimenti in ordine al sistema dei controlli, delle riduzioni e delle sanzioni per violazioni;
- riferimenti per la presentazione delle domande di pagamento (anticipo, SAL e saldo) conformemente a quanto previsto dall' Organismo Pagatore e dalle presenti disposizioni;
- riferimenti per la presentazione della domanda di proroga o di variante (presentazione, documentazione, procedimento istruttorio e concessione o diniego);
- riferimenti ai controlli che l'Amministrazione si riserva di svolgere durante le attività;
- obbligo per il beneficiario di apertura di un conto corrente dedicato (anche se non necessariamente esclusivo).

L'atto di concessione sarà notificato al soggetto beneficiario interessato mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite notifica in mani proprie con attestazione di ricevimento o tramite pec. L'atto di concessione dell'aiuto deve riportare i riferimenti alle norme sugli aiuti di Stato dell'Unione applicabili, citandone il titolo e gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, e alle specifiche disposizioni della stessa norma cui si riferisce l'aiuto in questione.

Art. 21 Tempi di esecuzione

Il progetto di esercizio della cooperazione deve avere una durata compresa tra i 12 mesi e i 18 mesi; le attività progettuali devono essere avviate entro tre mesi dalla data di notifica del provvedimento di concessione.

Nel rispetto del DDG n. 566 del 27 Marzo 2020, che ha modificato il Punto 5.8 "Proroghe" delle Disposizioni Attuative -Parte Generale-, la proroga può essere concessa solamente in presenza di motivi oggettivi, per cause non prevedibili e/o non imputabili alla volontà del beneficiario.

Per motivi eccezionali, e purché la stessa non ecceda il termine ultimo di conclusione delle attività inerenti il PSR Sicilia 2014/2020 fissato al 31.12.2024, può essere concessa una sola proroga, fino ad un massimo di 6 mesi, su richiesta motivata sottoscritta dal legale rappresentante del partenariato, presentata al GAL Valle Del Belice, almeno un mese prima della scadenza del termine stabilito per la conclusione del progetto. La concessione o meno della proroga è competenza del Dirigente responsabile dell'Ufficio delegato all'attuazione della misura/sottomisura/operazione o del Dirigente Generale.

Alla richiesta, adeguatamente motivata in merito alla necessità della proroga, deve essere allegata una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del progetto.

In ogni caso dovrà essere assicurato il rispetto degli impegni assunti dal beneficiario ed il raggiungimento degli obiettivi generali del programma.

Art. 22 Presentazione della domanda di variante

Il progetto originario può subire delle variazioni nel tempo, a condizione che le stesse non comportino modifiche tali da incidere sugli elementi che hanno reso l'iniziativa finanziabile. Le variazioni devono dipendere da esigenze obiettive, derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della presentazione del progetto.

Viene considerata variante anche l'eventuale cambiamento della composizione del partenariato dipendente dalla rinuncia di un soggetto partner, formalizzata durante lo svolgimento del progetto, alla partecipazione al



partenariato per motivazioni eccezionali o per causa di forza maggiore (cfr. paragrafo 5.9.1 delle Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014/2020), o anche dalla sua sostituzione. In ogni caso, il partenariato deve assicurare la realizzazione delle attività in capo al partner uscente.

È possibile presentare una sola domanda di variante al progetto e una sola domanda di variante per il cambiamento della composizione del partenariato.

La domanda di variante deve essere presentata preliminarmente sul SIAN e deve contenere:

- in caso di variante al progetto:
 - relazione con le motivazioni delle modifiche del progetto inizialmente approvato;
 - documentazione di cui al paragrafo 16.1 “Documentazione domanda di sostegno” debitamente aggiornata in relazione alla variante richiesta;
 - quadro economico di confronto tra il progetto inizialmente approvato e quello proposto a seguito della variante, firmato dal legale rappresentante del partenariato;
- in caso di modifica di un partner:
 - richiesta di autorizzazione alla sostituzione del partner, adeguatamente motivata;
 - documentazione comprovante il possesso in capo al subentrante dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
 - dichiarazione di impegno del subentrante a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

La stampa cartacea della domanda caricata sul SIAN, corredata della documentazione sopra riportata, deve essere inoltrata entro 10 giorni al GAL Valle Del Belice per consentire l'avvio dell'istruttoria.

Art. 23 Istruttoria della domanda di variante

La domanda di variante deve essere istruita anche al fine di determinare la spesa ammissibile e il contributo concesso; tale domanda costituisce il riferimento per le ulteriori fasi del procedimento.

La variante è autorizzata a condizione che:

- la nuova articolazione della spesa non alteri le finalità del progetto inizialmente approvato;
- non vengano alterate le condizioni relative all'ammissibilità del progetto, sia per quanto riguarda la compagine del partenariato, sia per quanto riguarda le caratteristiche delle attività progettuali;
- non determini una diminuzione del punteggio attribuito che causi l'esclusione della domanda dalla graduatoria delle domande finanziate;
- non comporti un aumento del contributo concesso (eventuali maggiori spese sono totalmente a carico del richiedente);
- non siano utilizzate le economie di spesa per la realizzazione di interventi non previsti dal progetto originario;



- nel caso di subentro, il subentrante sia in possesso dei requisiti, soggettivi e oggettivi, necessari per l'accesso al contributo;
- nel caso di subentro, il subentrante si impegni formalmente a mantenere tutti gli impegni assunti dal partner uscente.

Sulla base degli esiti dell'istruttoria, il GAL provvederà all'adozione del provvedimento di autorizzazione o alla comunicazione all'interessato del diniego all'autorizzazione. In caso di mancata autorizzazione alla variante, ai fini della rendicontazione delle spese rimane valido il progetto finanziato inizialmente.

Le spese relative ad attività progettuali oggetto di variante sono ammissibili, in caso di autorizzazione, a far data dalla presentazione della domanda di variante sul SIAN.

Nel caso di variazioni della compagine partenariale, il legale rappresentante della stessa deve trasmettere l'atto di costituzione sottoscritto dal nuovo partenariato entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'autorizzazione alla modifica del partner.

Art. 24 Domanda di pagamento

L'erogazione del sostegno avverrà in base ai costi ammissibili effettivamente sostenuti, comprovati dalla necessaria documentazione amministrativa e contabile.

Le attività amministrative relative alla presentazione delle domande di pagamento saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali" delle Disposizioni Attuative Specifiche della Misura e dalle Linee Guida Disposizioni Attuative e Procedurali della Misura 19 emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito www.psr Sicilia.it.

Il beneficiario deve presentare le domande di pagamento tramite il portale SIAN. Le domande possono essere formulate esclusivamente sugli appositi modelli messi a punto dall'Organismo Pagatore AGEA e devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica prevista. Il sistema non consente il rilascio di domande incomplete e/o riportanti anomalie bloccanti.

Le domande di pagamento devono essere imputate informaticamente a: **Gal Valle Del Belice – Via Garibaldi 63 – 91028 Partanna (TP)**

La stampa definitiva della domanda di sostegno debitamente firmata con firma autenticata secondo la normativa vigente, rilasciata informaticamente dal SIAN, deve essere presentata, unitamente ad una copia della stessa, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una (cartacea) in originale ed una su supporto elettronico, entro i 10 giorni successivi alla data di rilascio informatico, al **Gal Valle Del Belice, Via Garibaldi 63 – 91028 Partanna (TP)**

Nella parte esterna della busta o plico contenente la stampa della domanda di pagamento presentata sul SIAN, completa della documentazione prevista, dovranno essere riportati gli estremi del soggetto richiedente e la seguente dicitura: "PSR Sicilia 2014-2020 – ambito della Misura 19- Domanda di pagamento a valere sulla Azione GAL PAL Valle Del Belice per la SottoMisura 16.4 Sostegno alla Cooperazione di Filiera sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali".

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del



sostegno.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata o con pacco postale con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere potranno essere accettate entro le ore 13:00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico; farà fede, a tal fine, la data apposta sulla ricevuta rilasciata dall'Ufficio accettazione del Gal Valle Del Belice.

I controlli amministrativi sulle domande di pagamento comprendono in particolare la verifica:

- della conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
- dei costi sostenuti e dei pagamenti effettuati.

Ai fini dell'accertamento delle spese sostenute il funzionario incaricato all'accertamento potrà richiedere ogni altra documentazione utile.

IL GAL, in fase di verifica amministrativa annullerà tutti gli originali dei documenti giustificativi di spesa, con il timbro "*Fattura pagata con il concorso delle risorse FEASR – PSR Sicilia 2014-2020 Sottomisura 19.2/_____*", trattenendo copia conforme all'originale, fatture quietanzate ai sensi della nuova normativa sulla fatturazione elettronica di cui all'art. 26 DM 118/19 e della L. 145 del 30/12/2018;

Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2022, sottomisura 19.2/_____, Bando GAL "_____" pubblicato il .../.../.../ CUP.....".

I controlli amministrativi comprendono almeno una visita sul luogo (controllo in situ) dell'operazione sovvenzionata o del relativo investimento per verificare la realizzazione dell'investimento stesso. In deroga al controllo in situ l'Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) 809/2014, potrà decidere, per ragioni debitamente giustificate, di non effettuare tali visite nel caso in cui:

- a) l'operazione è compresa nel campione selezionato per il controllo in loco;
- b) l'operazione consista in un investimento di piccola entità;
- c) vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità dell'aiuto o di mancata realizzazione dell'investimento.

Tutta la documentazione relativa al progetto ed alla sua attuazione (es.: contratti, documenti di spesa e di pagamento, etc.) dovrà essere tenuta a disposizione dal beneficiario per gli accertamenti, i controlli e le ispezioni per il periodo di rispetto dei vincoli e degli impegni definito nei singoli bandi.

Sarà, altresì, verificato il rispetto della Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. "Piano straordinario contro le mafie", entrata in vigore il 07/09/2010, con particolare riferimento all'art. 3 contenente misure volte ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali nei contratti pubblici.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese a evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o unionali o periodi di programmazione precedenti. In presenza di altre fonti di finanziamento, nell'ambito dei suddetti controlli si verifica che il sostegno totale percepito non superi i limiti massimi consentiti o le aliquote di sostegno.

A conclusione dell'iter amministrativo il GAL provvede all'inoltro della domanda di pagamento e della documentazione allegata all'ispettorato competente per la successiva attività di revisione.



Il sostegno può essere erogato secondo le seguenti modalità:

- a) Anticipo
- b) stato di avanzamento;
- c) saldo.

Art. 25 Anticipo

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono richiedere il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico esclusivamente per la quota progettuale destinata ai costi diretti per investimenti materiali e/o immateriali. L'ammontare di tale anticipo non può superare il 50% del contributo pubblico spettante per l'investimento stesso e il relativo pagamento è subordinato alla presentazione di una fideiussione bancaria o di una polizza assicurativa o di una garanzia equivalente di importo pari al 100% dell'anticipo concesso.

L'erogazione dell'anticipo viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario della "domanda di pagamento" sul portale SIAN. Le garanzie fideiussorie dovranno essere stipulate con istituti bancari o con imprese di assicurazione autorizzati dall'Organismo Pagatore nazionale sulla base degli elenchi che lo stesso renderà noti.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo approvato, occorre recuperare gli interessi maturati sulla parte eccedente l'anticipo pagato. Ove si debba recuperare integralmente l'anticipo, occorre recuperare anche tutti gli interessi della somma anticipata.

I controlli amministrativi per l'autorizzazione della concessione degli anticipi vanno effettuati sul 100% delle richieste pervenute.

Art. 26 Stato di avanzamento lavori (SAL)

L'erogazione di stati di avanzamento in corso d'opera per attività parzialmente eseguite viene effettuata previa presentazione da parte del beneficiario di una "domanda di pagamento", corredata dalla seguente documentazione:

- dichiarazione sullo stato di avanzamento delle attività a firma del rappresentante legale del soggetto beneficiario;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- fatture quietanzate ai sensi della normativa sulla fatturazione elettronica di cui all'art. 26 DM 118/19 e della L. 145 del 30/12/2018, nonché la documentazione (bonifici, estratti conto, F24) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;
- Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura: PSR SICILIA 2014-2022, sottomisura 19.2/16.4 Azione Gal "Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi" Bando GAL "Valle Del Belice" pubblicato il .../.../.../ C.U.P.....

PSR Sicilia 2014-2020 – Domanda di sostegno azione PAL a valere sulla Sm 16.4 "Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi" – NON APRIRE



- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- copia dei contratti del personale a tempo indeterminato e determinato utilizzato;
- timesheet comprovante le ore uomo che il personale ha dedicato all'organizzazione delle attività, sottoscritto dal legale rappresentante/capofila sotto forma di atto di notorietà;
- relazioni sulle attività svolte dal personale dedicato all'attività progettuale;
- copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento dei dipendenti e copia delle ricevute dei pagamenti previdenziali riferite al periodo per il quale il dipendente è stato impegnato nelle attività oggetto di domanda;
- cronoprogramma attestante le date e i luoghi di svolgimento delle attività previste nel progetto di cooperazione, vidimato dal legale rappresentante del partenariato;
- locandine, comunicati stampa e web, relazioni, registri presenze per le spese relative ad incontri, elenco dei partecipanti, documentazione fotografica, ecc.;
- copia materiale divulgativo diffuso.

Il Gal si riserva di chiedere ulteriore documentazione, qualora ritenuto necessario.

Possono essere presentate una o più domande di SAL, fermo restando che l'acconto erogato a fronte delle richieste di pagamento non può superare il 90% del contributo concesso. Il controllo amministrativo per l'autorizzazione al pagamento dello stato di avanzamento effettuato sul 100% delle richieste pervenute e prevede la verifica della documentazione presentata, la congruità delle spese dichiarate rispetto allo stato di avanzamento delle attività e la compilazione di un'apposita check list.

I controlli amministrativi comprendono procedure intese ad evitare doppi finanziamenti irregolari tramite altri regimi nazionali o comunitari o periodi di programmazione precedenti.

Il Gal Valle Del Belice erogherà stati di avanzamento in funzione della completezza funzionale delle azioni rendicontate.

Il Gal Valle Del Belice si riserva tuttavia di effettuare visite in situ ove vengono realizzati gli interventi per la verifica dello stato effettivo di realizzazione delle attività.

Art. 27 Saldo

Il pagamento del saldo finale può essere effettuato in funzione della spesa sostenuta per la realizzazione delle attività comprovata da fatture, da documenti probatori e documenti aventi forza probatoria equivalente. La documentazione da presentare per la rendicontazione finale delle attività è la seguente:

- 1) relazione conclusiva del progetto;
- 2) quadro riepilogativo delle spese sostenute, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- 3) elenco delle fatture e/o di altri titoli di spesa, riportanti gli estremi della data e del numero del titolo di spesa, del nominativo del fornitore, della descrizione della fornitura, dell'imponibile in euro;
- 4) fatture quietanzate ai sensi della normativa sulla fatturazione elettronica di cui all'art. 26 DM 118/19 e della L. 145 del 30/12/2018, nonché la documentazione (bonifici, assegni bancari negoziati, estratti conto, F24) da cui risultino i pagamenti effettuati e le relative modalità; le fatture quietanzate devono essere presentate in originale;

Nel caso di fatture elettroniche, le stesse dovranno riportare, nel campo causale o altra parte, la seguente dicitura : PSR SICILIA 2014-2022, sottomisura 19.2/16.4



Azione Gal "Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi", Bando GAL "Valle Del Belice" pubblicato il .../.../.../ C.U.P.....

- 5) dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dai fornitori con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- 6) copia dei contratti del personale a tempo indeterminato e determinato utilizzato;
- 7) timesheet comprovante le ore uomo che il personale ha dedicato all'organizzazione delle attività, sottoscritto dal legale rappresentante/capofila sotto forma di atto di notorietà;
- 8) copia della documentazione idonea a dimostrare l'effettivo pagamento dei dipendenti e copia delle ricevute dei pagamenti previdenziali riferite al periodo per il quale il dipendente è stato impegnato nelle attività oggetto di domanda;
- 9) copia del materiale divulgativo diffuso.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale corredata della suddetta documentazione tecnica deve essere presentata da parte del beneficiario sul portale SIAN entro e non oltre i 60 giorni successivi alla scadenza del termine concesso per la realizzazione delle attività, comprese eventuali proroghe.

I giustificativi di spesa e le fatture, per essere ammissibili al pagamento, devono essere emessi entro il termine previsto per l'esecuzione dei lavori e i relativi pagamenti devono essere completati entro il termine previsto dei 60 giorni per il rilascio informatico della domanda di pagamento sul SIAN. Completate le operazioni telematiche e di pagamento, la domanda cartacea deve essere trasmessa al Gal Valle Del Belice entro i successivi 10 giorni.

Il Gal Valle Del Belice provvede, entro il termine massimo di 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di pagamento finale, a verificare la conformità delle attività eseguite con quelle previste nell'iniziativa progettuale e a redigere check-list nella quale siano riportate, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento svolto.

Provvede inoltre ad accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le attività realizzate e/o con le forniture di beni e servizi dichiarate. I controlli amministrativi e sui luoghi oggetto degli investimenti, per la rendicontazione finale funzionale al pagamento del saldo, saranno essere eseguiti sul 100% delle attività e investimenti realizzati.

Eventuali maggiori costi accertati rispetto a quelli preventivamente ammessi non possono essere riconosciuti ai fini della liquidazione.

Se, nel corso dei controlli, il funzionario incaricato rilevi difformità, infrazioni o anomalie tali da comportare riduzioni o esclusioni dei benefici, saranno applicate le relative griglie di riduzione od esclusione.

Il pagamento del saldo potrà essere effettuato soltanto quando il progetto sarà completato.

Art. 28 Modalità di presentazione domanda di pagamento

Le procedure relative alla presentazione delle domande di pagamento saranno eseguite secondo quanto indicato nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni emanate dall'Autorità di Gestione e consultabili nel sito: <http://www.psr Sicilia.it/2014-2020/>.



Le domande di pagamento, formulate esclusivamente sugli appositi modelli, devono essere prodotte utilizzando la procedura informatica messa a disposizione da dall'Organismo Pagatore (AGEA) e disponibile mediante il portale SIAN.

Le relative domande di pagamento dovranno essere imputate informaticamente a: GAL Valle Del Belice. La stampa definitiva di ciascuna domanda di pagamento rilasciata informaticamente sul portale SIAN e debitamente firmata dal legale rappresentante, deve essere presentata, completa degli allegati, in duplice copia, di cui una in originale, entro i 15 giorni successivi alla data di rilascio informatico, presso la sede del **GAL Valle Del Belice** Via Garibaldi 63 91028 Partanna (TP)

Nella parte esterna della busta o plico, dovrà essere riportata la seguente dicitura: *PSR Sicilia 2014-2020 – Ambito della Misura 19- Domanda di pagamento a valere sull'azione "Stimolare i rapporti di collaborazione e di cooperazione tra attori imprenditoriali finalizzati al soddisfacimento di fabbisogni collettivi" del PAL Valle Del Belice per la Sottomisura 16.4" Sostegno alla Cooperazione di Filiera sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"*, e gli estremi del soggetto richiedente.

Le domande possono essere spedite a mezzo raccomandata o corriere o presentate a mano. Nel caso di domande presentate tramite il servizio di Poste Italiane con raccomandata con avviso di ricevimento, o trasmesse a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento tramite operatori postali in possesso di licenza individuale e di autorizzazione generale, abilitati a svolgere tale servizio, per il rispetto dei termini di presentazione fa fede la data del timbro postale di spedizione.

Le domande consegnate a mano o tramite corriere, potranno essere accettate entro le ore 13.00 del decimo giorno successivo all'inoltro telematico.

Il mancato rispetto dei termini suddetti comporta l'avvio delle procedure di verifica e l'eventuale revoca del contributo.

Per le modalità di pagamento si rimanda alle "Disposizioni Attuative e Procedurali per le Misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie 0 agli animali" del PSR Sicilia 2014-2020 emanate all' Autorità di Gestione con D.D.G. n. 2163 del 30/03/2016 e s.m.i., consultabili nel sito www.psr Sicilia.it. ad esclusione dei pagamenti in contanti che non sono ammessi.

Art. 29 Ricorsi

Avverso il mancato accoglimento o finanziamento della domanda di sostegno/pagamento il soggetto richiedente ha la facoltà di presentare ricorso presso gli organi giurisdizionali competenti.

Qualora l'Amministrazione accerti false dichiarazioni rese intenzionalmente, verranno applicate le sanzioni penali previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Le modalità di presentazione dei ricorsi sono riportati al punto **5.10 Ricorsi** delle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni;



Art. 30 - Controlli e sanzioni

Così come previsto dall'art. 60, par. 2 del Reg. (UE) n 809/2014, il GAL, a seguito di delega formale da parte dell'Amministrazione, effettuerà i controlli amministrativi previsti dall'art. 48 del Reg.(UE) n 809/2014 sulle domande di sostegno e di pagamento.

Il GAL è tenuto a vigilare sul rispetto degli obblighi assunti dai beneficiari, anche mediante sopralluoghi. In caso di mancato rispetto degli impegni e altri obblighi cui è subordinata la concessione del sostegno, esso procederà alla riduzione ed alla esclusione del sostegno stesso, proporzionalmente alla irregolarità commessa dal beneficiario. Fatta salva l'applicazione dell'art.63 del Regolamento di esecuzione (UE) n 809/2014, in caso di mancato rispetto degli impegni, cui è subordinata la concessione del sostegno, sarà applicata per ogni infrazione una riduzione o l'esclusione dell'importo complessivo dei pagamenti annessi e delle domande annesse, per la tipologia di operazione a cui si riferiscono gli impegni violati, secondo la classificazione dell'inadempienza constatata in conformità a quanto indicato nel D.M. n.497 del 17/01/2019 "Disciplina del regolamento di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 delle riduzioni ed esclusione per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" pubblicato nella GURI n 72 del 26.03.2019. Più in particolare si farà riferimento alle griglie di riduzione/esclusione predisposte dall'Amministrazione Regionale per la corrispondente misura/sottomisura/operazione del PSR Sicilia 2014-2020, salvo eventuali integrazioni che si rendessero necessarie in relazione ai nuovi impegni.

Sulle domande di pagamento presentate l'Amministrazione Regionale effettuerà i "controlli in loco" ai sensi degli artt.49-50-51 del Reg.(UE) n.809/2014, verificando che l'operazione sia stata attuata in conformità delle norme vigenti del PSR Sicilia 2014-2020 e garantendo che l'operazione può beneficiare del sostegno del FEASR. Tali controlli avranno ad oggetto i criteri di ammissibilità, gli impegni e gli obblighi relativi alle condizioni per la concessione del sostegno. Inoltre, verificheranno l'esattezza dei dati dichiarati dal beneficiario e che la destinazione o la prevista destinazione dell'operazione corrisponda a quella dichiarata nella domanda di sostegno e per la quale il sostegno è stato concesso.

Ai sensi dell'art. 52 Reg. (UE) n.809/2014, per le operazioni per le quali è stato pagato il saldo e durante il periodo degli impegni, l'Amministrazione Regionale, effettuerà i "controlli ex post" per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'art. 71 del Reg. (UE) n 1303/2013 relativi al vincolo del periodo di non alienabilità e di destinazione d'uso o descritti dal Programma Rurale.

Art. 31 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento al PSR Sicilia 2014/2020, alle "Disposizioni Attuative parte specifica" della Sottomisura 16.4 approvate con DDG.2168 del 25 Sett. 2018, alle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Versione 2014/2022" di cui al DDG n. 4239 del 12/11/2021 e successive modifiche ed integrazioni, alle Linee Guida disposizioni Attuative e Procedurali della Misura 19, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali.

Si allega al presente bando:

- Schema Accordo di cooperazione Allegato 1
- Allegato 2 documenti aggiuntivi riguardante le ATI/ATS
- Allegato A
- Allegato B Modello integrativo alla domanda riportante le dichiarazioni aggiuntive del beneficiario;
- Allegato C scheda attribuzione dei punteggi;
- Dichiarazione aiuti in regime de minimis impresa singola;
- Dichiarazione aiuti in regime de minimis imprese collegate;



- Informativa sul trattamento dei dati personali;
- Patto di integrità.

Il GAL è responsabile della conformità del presente bando ai contenuti della S.S.L.T.P. e alle disposizioni comunitarie che regolano la materia.

Il GAL si riserva successivamente, ove necessario, di impartire ulteriori disposizioni ed istruzioni.

Tutte le informazioni sono disponibili:

- sui siti: www.psr Sicilia.it/2014-2020 e www.galvalledelbelice.it
 - presso la sede operativa del GAL VALLE DEL BELICE, sita in Via Garibaldi 63 - 91028 - Partanna (TP) – Tel 3920789599 – e.mail: info@galvalledelbelice.it – PEC: galvalledelbelicearl@pec.it.
- Il R.U.P. del presente Bando è il RdP del GAL Valle Del Belice – Dott. Alessandro La Grassa

Art. 32 Trattamento dei dati personali

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela della riservatezza. Ai sensi dell'art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.), nonché del Reg. UE 2016/679 tutti i dati saranno trattati solo per finalità connesse e strumentali alle attività istituzionali.

Il GAL Valle Del Belice, la Regione Siciliana, i soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, tratteranno i dati con modalità manuale e/o informatizzata esclusivamente al fine di poter assolvere a tutti gli obblighi giuridici previsti dalla Legge e Normative Comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE
(*Salvatore Sutura*)